

#### Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17 Tel. 0438/842701 – 0438/842613 Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

#### -mail:

studio@secheassociati.com
segreteria@secheassociati.com
contabilita@secheassociati.com
armandosech@secheassociati.com
marcofregolent@secheassociati.com
carladeconti@secheassociati.com
alessiorizzo@secheassociati.com
robertolunardi@secheassociati.com
oscarsartor@secheassociati.com
florafrassinelli@secheassociati.com
studiosech@legalmail.it

Circolare clienti n. 49/T/2020

<u>Dott. Armando Sech</u> Dottore commercialista e revisore contabile

<u>Dott. Marco Fregolent</u> Dottore commercialista e revisore contabile

<u>Dott.ssa Carla De Conti</u> Dottore commercialista e revisore contabile

<u>Dott. Alessio Rizzo</u> Dottore commercialista e revisore contabile

<u>Dott. Roberto Lunardi</u> Dottore commercialista

<u>Dott. Oscar Sartor</u> Dottore commercialista e revisore contabile

Dott.ssa Clarissa Dall'Anese
Dottore in economia
aziendale – economics
and management

Dott.ssa Serena Zannoni Dottore in economia e gestione delle aziende

<u>Dott.ssa Azzurra Calderari</u> Dottore In Giurisprudenza

<u>Dott.ssa Valentina Daberto</u> <u>Dottore in economia</u> aziendale – amministrazione e controllo Pieve di Soligo, 13 Luglio 2020

# OGGETTO: <u>CREDITO D'IMPOSTA AGLI ESERCENTI PER LE COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI</u>

Gentili Clienti,

desideriamo informarVi che l'art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha introdotto un **credito d'imposta** a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, pari al **30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate** mediante:

- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano **conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro**.

L'agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "de minimis".

### **DECORRENZA**

Ai fini del credito d'imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall'1.7.2020.

# COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Ai fini della spettanza all'esercente del credito d'imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare un'apposita comunicazione telematica mensile all'Agenzia delle Entrate, contenente:

- il codice fiscale dell'esercente;
- il mese e l'anno di addebito delle commissioni;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali:
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

# COMUNICAZIONE AGLI ESERCENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzione con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

- in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell'online banking dell'esercente):
- per ciascun periodo di riferimento, entro il ventesimo giorno del mese successivo.



#### INDICAZIONI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

## CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI

Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.

Lo studio ha incaricato il Dott. Sartor Oscar e la Dott. ssa Daberto Valentina di approfondire e studiare le tematiche oggetto della presente circolare. Il Dottore e la Dottoressa si rendono disponibili a supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo <u>oscarsartor@secheassociati.com</u> e vdaberto@secheassociati.com .

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati